

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV
n. 91-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ANTONIO GUERRITORE

**per i reati di cui agli articoli 110, 112, numero 5, e 323, secondo comma, del codice penale
(abuso d'ufficio)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 10 febbraio 1993

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 21 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Guerritore per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 5, e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 10 febbraio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 15 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 26 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 5 maggio 1993.

Il senatore Guerritore è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 5 maggio 1993.

L'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Guerritore viene richiesta per il reato di concorso in abuso d'ufficio (articoli 110, 112, numero 5, 323, secondo comma, del codice penale, in relazione all'abrogato articolo 324 del codice penale), perchè - quale consigliere comunale di Nocera Inferiore in concorso con altri membri di quel consesso -, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Pietro Caso ed altri, nonchè alla «EDIL 5 CIT» s.r.l. (successiva acquirente dei terreni), abusava del proprio ufficio approvando la delibera del Consiglio comunale n. 182 del 20 dicembre 1985, con la quale si autorizzava, su istanza del signor Caso e su proposta dell'assessore all'urbanistica Francesco Peta, una variante planivolumetrica del piano di recupero n. 7 relativo alla ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma del 23 dicembre 1980 di via Petrosino, senza alcuna previa istru-

zione del competente ufficio tecnico comunale, delegando, parimenti in modo illegittimo alla giunta municipale, che non ne aveva competenza, l'approvazione del progetto.

È da sottolineare che all'epoca dell'avveramento dei fatti, formanti oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere, l'attuale senatore Antonio Guerritore non era ancora parlamentare ed ha partecipato al conferimento di un mandato alla Giunta comunale nella sua qualità di consigliere comunale in carica.

La *ratio* e l'effettivo contenuto di tale mandato si sono limitati a funzioni di ordine esclusivamente istruttorio o, se si vuole, di ordine consultivo. Non è stato rimesso alla Giunta comunale alcun potere di rilasciare una concessione, ma ad essa è stato demandato il limitato compito di indagare e di riferire sulla sussistenza o meno dei presupposti per la modifica ad un piano di recupero.

Il Consiglio comunale ha agito legittimamente e, conseguentemente, legittimamente ha agito il consigliere Guerritore, il quale successivamente non ha partecipato ad ulteriori atti, sicchè non è minimamente configurabile nel caso *de quo* una sua qualche responsabilità e, tanto meno, una responsabilità di ordine penale.

Per le superiori considerazioni, poichè appare palesemente privo di qualsiasi anche minima fondatezza l'addebito mosso nei confronti del senatore Guerritore, è da ritenersi che nella fattispecie possano ricorrere gli estremi di un *fumus persecutionis* di tipo oggettivo.

Conseguentemente la Giunta del Senato, a maggioranza, ha deliberato di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, relatore